

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'avvocato (omissis) ha chiesto, in data (omissis), parere in ordine alla liceità o meno del comportamento dell'avvocato di parte creditrice, con particolare riferimento all'articolo 66, comma 1, C.D.F., che abbia dapprima provveduto a notificare atto di precetto nel corso di una proposta di pagamento formalmente avanzata dal debitore e, successivamente, abbia notificato atto di pignoramento presso terzi nonostante la disponibilità, manifestata dall'avvocato per conto della parte debitrice, di ottemperare spontaneamente agli obblighi di cui alla sentenza intervenuta tra le parti. È bene precisare, inoltre, come dal momento della comunicazione della sentenza alla notificazione del pignoramento sia intercorsa un'assidua corrispondenza tra i legali attraverso la quale veniva manifestata più volte la volontà del debitore di adempiere a quanto dovuto, seppur a fronte di divergenze in ordine alle modalità di adempimento.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere avvocato Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore avvocato Marcello Grande,

osserva

Il richiamato disposto di cui all'**articolo 66**, comma 1, **C.D.F.** trova fondamento nei principi generali richiamati dall'**art. 9** del medesimo Codice secondo i quali l'Avvocato deve esercitare l'attività professionale, in particolare, con probità, lealtà e correttezza. Di conseguenza, seppur nel rigoroso rispetto della difesa degli interessi del proprio cliente, tale esercizio non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai principi di colleganza (così sub Art. 9, Commentario del nuovo Codice Deontologico Forense dell'Ordine, p. 99). Per tale motivo l'Avvocato non solo non deve porre in essere iniziative onerose che non corrispondano ad effettive ragioni di tutela della parte assistita ma "la rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non [può risultare] scriminata [neanche] dalla circostanza che le iniziative stesse siano state espressamente volute dalla medesima parte assistita" (così Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 luglio 2015, n. 115).

D'altronde, le **iniziative giudiziali a carico della controparte** devono corrispondere ad effettive ragioni di tutela della parte assistita e non devono essere, tra l'altro, inutilmente vessatorie (così sub Art. 66, Commentario del nuovo Codice Deontologico Forense, p. 269). Tale dovere, peraltro, deve essere interpretato riferendo, all'espressione "iniziative giudiziali", anche tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e, quindi, anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (così Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217;

Consiglio Nazionale Forense decisione del 13 luglio 2011, n. 98, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233, nonché Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810).

Nella vigenza del precedente Codice (che disciplinava il precetto in argomento all'art. 49) sono state ritenute lesive dei doveri di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione le seguenti condotte: l'avvocato che notifichi precetto e pignoramento presso terzi in tempi estremamente solleciti (nella specie tre settimane), malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito; l'avvocato che contesti e rifiuti il pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire bonariamente le ragioni del rifiuto, concedendo un congruo termine per il corretto adempimento (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2009, n. 119); l'avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l'importo dovuto dal suo cliente, non dia alcuna risposta ma notifichi l'atto di precetto (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233);

Per le ragioni sopra esposte,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nei principi e nei precedenti sopra richiamati.

**Parole/frasi chiave:**

*art. 9; art. 66; doveri di **probità, dignità, decoro e indipendenza**; pluralità di **azioni** nei confronti della **controparte***